

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE A PRIMA RICHIESTA A VALERE SULLE MISURE "GARANZIA ARTIGIANATO LIGURIA" E "CASSA COMMERCIO LIGURIA" PR 2021-2027 – OS 1.3 E OS 2.1

Disposizioni Banca d'Italia in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari,
correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico (Art. 1336 del Codice Civile)

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

CONFIRETE – Soc. Coop.	
Sede legale	Corso Re Umberto, 1 - 10121 Torino
Telefono	011/5712200
Pec	confirete@pec.confirete.it
Indirizzo e-mail	info@confirete.it
Sito internet	www.confirete.it
Codice Fiscale, nr. di iscrizione al Registro Imprese di Torino e Partita I.V.A.	03862530015
Nr. di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.	19562.8

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

In caso di offerta fuori sede *(da completare con i dati del soggetto che entra in contatto con l'impresa)*

Nome e cognome/denominazione:			
indirizzo:			
telefono:		e-mail	
in qualità di:	☐ dipendente	☐ mediatore creditizio	☐ agente in attività finanziaria
	☐ altro		
Nr. di iscrizione albo/elenco (ove previsto):			
Firma incaricato:			

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'ATTIVITA' PRESTATI DAL CONFIDI

Rilascio di garanzie a banche, intermediari finanziari e altri soggetti finanziatori

L'attività di CONFIRETE – Soc. Coop. (di seguito anche CONFIRETE o il Confidi), consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico nell'interesse dei soci (imprese, sia in forma individuale che associata e professionisti) ed a beneficio di soggetti terzi quali banche, intermediari finanziari e altri soggetti finanziatori (di seguito anche soggetti finanziatori), con i quali il Confidi ha stipulato apposite convenzioni. A tal fine CONFIRETE rilascia la propria garanzia con una comunicazione formale (certificato di garanzia) che riporta la forma tecnica, la durata ed il dettaglio dell'operazione garantita.

La garanzia prestata da CONFIRETE si qualifica come un "credito di firma" oggetto di censimento presso la Centrale dei Rischi gestita da Banca d'Italia, nonché presso il sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF S.p.a. La garanzia è a "prima richiesta" e pertanto è una garanzia diretta, esplicita incondizionata ed irrevocabile, a valere sul patrimonio del Confidi garante ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., realizzabile tempestivamente mediante un pagamento diretto da parte del Confidi, in proporzione alla percentuale di

copertura della garanzia, delle perdite economiche che il soggetto finanziatore potrebbe subire.

La garanzia rilasciata da CONFIRETE è in ogni caso accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dall'impresa socia cliente configura l'obbligazione principale, di cui CONFIRETE garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

La garanzia rilasciata da CONFIRETE è assistita dalla riassicurazione del Fondo costituito nell'ambito delle Misure agevolative introdotte dalla Regione Liguria, in attuazione del Programma regionale 2021-2027 (P.R.) - Obiettivi Specifici (O.S.) 1.3 e 2.1., a favore delle PMI liguri.

Il valore della garanzia riassicurata non può essere inferiore al 50% e superiore all'80% dell'importo del prestito sottostante.

La presentazione della richiesta di riassicurazione, presentata da CONFIRETE in qualità di confidi convenzionato con il gestore delle misure, può includere anche l'istanza dell'abbuono di commissioni di garanzia e, su delega per conto del destinatario finale, della sovvenzione nella forma di contributo per la riduzione dei costi per interessi e, in presenza delle condizioni fissate, del contributo a fondo perduto.

Per la richiesta di tali agevolazioni l'impresa socia cliente dovrà impegnarsi a trasmettere a CONFIRETE tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta di ammissione agli strumenti agevolativi, nonché a consentire in ogni momento e senza limitazioni l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali ispezioni e sopralluoghi da parte del Gestore e dei competenti Organi comunitari, statali e regionali.

Nel caso in cui l'impresa socia cliente (ossia, il debitore principale) risulti inadempiente nei confronti del soggetto finanziatore, quest'ultimo potrà, nei tempi e nei modi previsti dalla convenzione in essere con CONFIRETE, chiedere al Confidi la liquidazione dell'importo garantito.

Il pagamento della garanzia da parte di CONFIRETE determina la trasformazione del "credito di firma" in "credito per cassa" e la surroga del Confidi, per la quota liquidata, nel credito nei confronti dell'impresa socia cliente, con possibilità di porre in essere azioni giudiziali o stragiudiziali per il recupero del credito stesso.

L'escussione della garanzia può far sorgere l'obbligo per CONFIRETE di segnalare l'evento nella Centrale Rischi di Banca d'Italia e nel sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF S.p.a., con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. In ogni caso di mancato adempimento delle proprie obbligazioni, il Socio cliente, sarà escluso dalla compagine sociale, secondo quanto previsto nello Statuto tempo per tempo vigente e disponibile per la consultazione sul sito internet www.confirete.it.

DESCRIZIONE DELLE MISURE "GARANZIA ARTIGIANATO LIGURIA" E "CASSA COMMERCIO LIGURIA"

Le misure, disposte in attuazione del programma Regionale 2021-2027 ("PR"), prevedono interventi di sostegno per operazioni finanziarie a favore delle imprese liguri, previsti nell'ambito degli Obiettivi Specifici (O.S.) 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile, la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche attraverso investimenti produttivi" e 2.1 "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra".

Gli interventi si propongono di promuovere lo sviluppo degli investimenti, anche di miglioramento dell'efficienza energetica, effettuati dalle micro, piccole e medie imprese artigiane, commerciali e di servizi di ristorazione e di alloggio, attraverso il rilascio (da parte dei confidi convenzionati) di forme di garanzia sostenute da riassicurazione e interventi agevolativi in forma di abbuoni di commissioni di garanzia, contributi per la riduzione dei costi per interessi e contributi a fondo perduto.

Le misure prevedono che le domande di accesso alle agevolazioni sopracitate siano presentate per il tramite di un confidi convenzionato.

Il confidi convenzionato, al fine di richiedere la riassicurazione, deve acquisire esplicita autorizzazione alla richiesta da parte della mPMI. La richiesta di riassicurazione, presentata da CONFIRETE, può includere anche l'istanza dell'abbuono di commissioni di garanzia e, su delega per conto del destinatario finale, ed in presenza delle condizioni fissate, la richiesta della sovvenzione nella forma di contributo per la riduzione dei costi per interessi e del contributo a fondo perduto.

In caso di delega alla presentazione, per conto dell'impresa, della richiesta per il riconoscimento dei predetti interventi agevolativi (contributo per la riduzione dei costi per interessi e contributo a fondo perduto), CONFIRETE agirà nel presupposto della certezza, veridicità e completezza della documentazione e delle informazioni fornite dall'impresa, senza essere tenuta in alcun modo ad effettuare proprie autonome verifiche e sarà da intendersi sollevata da qualsiasi responsabilità dovuta a informazioni e/o documentazione non veritiere fornite dall'impresa.

Per poter accedere alle agevolazioni previste dalle misure debbono essere rispettati tutti i requisiti previsti dai rispettivi regolamenti direttamente consultabili sui siti di riferimento (<https://www.commercioliguria.mcc.it/> e <https://www.artigianatoliguria.mcc.it/>) sintetizzati in modo semplificato e non esaustivo nella seguente tabella:

	CASSA COMMERCIO LIGURIA	GARANZIA ARTIGIANATO LIGURIA
SOGGETTI BENEFICIARI	a) Micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata (forma cooperativa o consortile) iscritte al Registro delle imprese, attive, che esercitano un'attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007 tra quelle indicate come ammesse nell'allegato 1 del Regolamento della misura. Le imprese costituite da non più di un anno possono presentare domanda, pur se non ancora attive, a condizione che provvedano, entro 6 mesi dalla conclusione dell'intervento finanziato, ad avviare un'attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007 tra quelle indicate come ammesse nell'allegato 1 del Regolamento della misura. b) Consorzi di gestione dei mercati comunali coperti ubicati nel territorio ligure costituiti da micro, piccole e medie imprese, iscritti e attivi nel Registro delle imprese, con l'esclusione dei Consorzi di gestione dei mercati comunali coperti all'ingrosso e i Centri Integrati di Via (CIV) di cui all'art. 122 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 "Testo Unico in materia di commercio", costituiti nella forma di Consorzio e/o Società consortili a responsabilità limitata, da micro, piccole e medie imprese prevalentemente commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande e che abbiano dato comunicazione della loro costituzione alla Regione.	a) Micro, piccole e medie imprese artigiane in forma singola o associata (forma cooperativa o consortile) iscritte all'albo di cui alla legge regionale n. 3/2003; b) Micro, piccole e medie imprese iscritte nel Registro delle imprese, a condizione che ottengano l'iscrizione al suddetto albo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. I soggetti beneficiari devono essere attivi ed esercitare un'attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007 tra quelle indicate come ammesse nell'allegato 1 del Regolamento della misura. Le imprese costituite da non più di un anno possono presentare domanda, pur se non ancora attive, a condizione che provvedano, entro 6 mesi dalla conclusione dell'intervento finanziato, ad avviare un'attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007 tra quelle indicate come ammesse nell'allegato 1 del Regolamento.

OPERAZIONI AMMISSIBILI	Operazioni finanziarie con rimborso rateale di importo minimo pari a 10.000€ e massimo pari a 500.000€ (2.500.000€ per i Consorzi di gestione mercati comunali coperti e CIV) a valere su due linee di attività: - Linea A "SVILUPPO E RAFFORZAMENTO" - Linea B "ENERGIA". Le operazioni finanziarie della linea di attività <u>A</u> sono destinate a soddisfare molteplici esigenze, quali ad esempio: - acquisto, costruzione, ristrutturazione ampliamento e ammodernamento di locali posti al servizio dell'attività dell'impresa; - acquisto di azienda o di rami di azienda; - acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuove di fabbrica ovvero usate, compresi gli automezzi se strettamente necessari al ciclo produttivo; - acquisto di (cessione delle proprietà o dell'uso) di software, diritti di brevetto, licenze e know-how e servizi; - acquisto di beni destinati alla rivendita e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (misura commercio) e di scorte di materie prime e prodotti finiti (misura artigianato); - sostegno del capitale circolante per esigenze di liquidità, nella misura massima del 30% dell'importo complessivo del programma d'intervento. Le operazioni finanziarie della linea di attività <u>B</u> sono destinate a soddisfare molteplici esigenze, quali ad esempio: - riqualificazione energetica degli immobili posti a servizio dell'attività e degli impianti produttivi; - sostituzione degli impianti e dei macchinari con nuovi e più efficienti; - realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile per la produzione di energia destinata all'autoconsumo.
DURATA DELLE OPERAZIONI	Operazioni finanziarie della linea di attività <u>A</u>: durata minima 6 mesi e massima 5 anni (in alcuni casi fino a 10 anni) Operazioni finanziarie della linea di attività <u>B</u>: durata minima 6 mesi e massima 8 anni
DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO E DEGLI INTERVENTI COMBINATI	Le agevolazioni collegate alle misure consistono in: - <u>Riassicurazione del Fondo</u>, pari all'80% della garanzia rilasciata dal Confidi convenzionato a sostegno dei prestiti accordati alle micro, piccole e medie imprese beneficiarie della misura. Il valore della garanzia riassicurata non può essere inferiore al 50% e superiore all'80% dell'importo del prestito sottostante. - <u>Abbuono di commissioni di garanzia</u> attraverso la riduzione del costo della garanzia mediante un abbattimento dei costi fino al 3% dell'importo del prestito su cui insiste la garanzia (calcolato in funzione della durata dell'operazione finanziaria nella misura dello 0,6% annuo); - <u>Contributo per la riduzione dei costi per interessi</u>, il cui importo riconosciuto è pari, per la quota del prestito ammesso, agli interessi risultanti da un piano di ammortamento sviluppato ad un tasso del 2%. Il contributo è erogato all'impresa beneficiaria in un'unica soluzione ad avvenuta ultimazione dell'intervento e alla presentazione della rendicontazione finale, secondo le indicazioni previste dal Regolamento; - <u>Contributo a fondo perduto</u>, fino alla misura massima del 50% del prestito agevolato e fino ad un importo massimo di 30.000€, nei casi e secondo le modalità indicati nel Regolamento. Il contributo è erogato all'impresa beneficiaria in un'unica soluzione ad ultimazione dell'investimento e alla presentazione della rendicontazione finale della spesa sostenuta per la realizzazione dell'investimento ammesso.

INTENSITA' E FORMA DELLE AGEVOLAZIONI	L'intensità dell'agevolazione espressa in Equivalente Sovvenzione lordo è calcolata ai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea (2010) n. 4505 del 6/7/2010. Il sostegno previsto i) dallo strumento finanziario e trasferito dai Confidi ai destinatari finali nei termini di cui sopra, ii) dall'abbuono di commissioni di garanzia associato e iii) dalle sovvenzioni in forma di contributo per la riduzione dei costi per interessi e a fondo perduto, è concesso ai destinatari finali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L del 15/12/2023). L'agevolazione di cui alla riassicurazione e all'abbuono di commissioni di garanzia non è cumulabile sulla medesima operazione finanziaria con altri aiuti di stato in forma di garanzia o controgaranzia. Le agevolazioni di cui ai contributi per la riduzione dei costi per interessi e a fondo perduto non sono cumulabili con ulteriori altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis, relativamente alle stesse spese ammissibili.
PERCENTUALE DI GARANZIA CONCESSA DA CONFIRETE	Il valore della garanzia riassicurata non può essere inferiore al 50% e superiore all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria sottostante

CONDIZIONI ECONOMICHE

CONFIRETE può percepire denaro unicamente per le ragioni indicate nel Foglio Informativo.

Nessuno è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati del Confidi costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato del Confidi è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo. L'unica eccezione rispetto a quanto sopra esposto è costituita dalle società di mediazione convenzionate con il Confidi, che potrebbero eventualmente richiedere direttamente al Cliente il versamento di ulteriori compensi (compensi di mediazione) rispetto a quelli dovuti a CONFIRETE. Tali compensi di mediazione sono dettagliati nel Foglio Informativo che le società di mediazione devono consegnare al Cliente e non sono riportati nel presente Foglio Informativo in quanto non attribuibili a CONFIRETE.

Il Socio cliente riconosce gli oneri per il rilascio della garanzia direttamente al Confidi o tramite autorizzazione rilasciata per iscritto che autorizza il Soggetto Finanziatore a trattenere il corrispettivo dovuto al Confidi. In tale ultimo caso, il Soggetto Finanziatore provvederà ad accreditare gli importi dovuti a favore del Confidi con le modalità indicate nella Convenzione nonché nel certificato di garanzia trasmesso al Soggetto Finanziatore.

L'attività di garanzia è riservata alle imprese socie. La validità della garanzia è subordinata al pagamento di tutti gli oneri richiesti come di seguito indicati.

A) Condizioni economiche massime applicabili per il rilascio delle **garanzie confidi assistite da riassicurazione a valere sulle misure "Garanzia Artigianato Liguria e Cassa Commercio Liguria"**:

- 1) Rimborso spese pratica – importo fisso pari ad € 200,00 (duecento/00) da riconoscere in fase di presentazione della richiesta di intervento in garanzia. L'importo sarà trattenuto indipendentemente dall'esito della richiesta di intervento in garanzia.
- 2) Diritti di segreteria - importo fisso pari ad € 300,00 (trecento/00) da riconoscere, a seguito dell'avvenuta delibera positiva della richiesta di garanzia da parte del Confidi, anche in caso di mancata erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore ovvero in caso di rinuncia da parte del Cliente all'operazione dopo la delibera positiva del Confidi.
- 3) Commissioni di istruttoria e gestione – da calcolarsi in percentuale fissa e pari al 2,50% sull'importo

Pag. 5 di 8



Confirete Società Cooperativa

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Re Umberto, 1 - 10121 Torino

info@confirete.it • PEC: confirete@pec.confirete.it • P. IVA - Cod. Fisc. 03862530015

Intermediario Finanziario iscritto al n. 19562.8 dell'Albo ex art. 106 del DLGS 385/93

www.confirete.it

garantito, da pagare una tantum al momento dell'erogazione del finanziamento;

- 4) **Fondo Rischi** – da calcolarsi in percentuale sull'importo garantito e da pagare una tantum al momento dell'erogazione del finanziamento. Differenziato in funzione della durata dell'operazione garantita nelle percentuali minime e massime di seguito indicate:

minima 0,75% - max 7,50%

I costi complessivi di cui ai punti da 1) a 4) sono da intendersi al lordo dell'abbattimento dei costi nella misura dello 0,6% annuo e fino ad un massimo del 3% dell'importo del prestito su cui insiste la garanzia (c.d. Abbuono di commissioni di garanzia).

B) Quote di partecipazione. L'impresa richiedente, a norma di Statuto, partecipa al capitale sociale in proporzione alla misura degli impegni di garanzia richiesti al Confidi, come di seguito specificato:

- azioni da sottoscrivere e versare per l'adesione al Confidi: nr. 5 azioni per un importo totale di euro 250,00 una tantum (solo per i nuovi soci);
- versamento in conto capitale: max 0,50% dell'importo garantito con arrotondamento per difetto, fermo l'importo minimo di euro 50,00.

C) Altri costi applicabili per la gestione delle posizioni garantite

Eventi modificativi della garanzia

Tipologia di modifica	Costi variabili	Costi fissi per spese di istruttoria per pratica
Allungamento della durata della garanzia per moratoria, estensione durata della garanzia o rinegoziazione (BT e MLT)	1,5% annuo da calcolarsi sulla garanzia oggetto di allungamento	€ 200,00
Accolli/subentri	-	€ 500,00
Conferma della garanzia (richiesta a titolo esemplificativo e non esaustivo per trasformazioni societarie, modifica compagini sociali e/o garanti, ecc ...)	-	€ 200,00

Recupero spese e richiesta documentazione

Tipologia di costo	Costi fissi
Costo copia documenti operazioni	€ 40,00 per ciascuna operazione deliberata fino a 10 anni precedenti, € 80,00 per ciascuna operazione deliberata oltre i 10 anni precedenti (se reperita)
Costo comunicazioni periodiche	€ 2,50 a comunicazione (gratuito se trasmessi in via telematica)
Rimborso corrispondenza e marche da bollo	max € 30,00

D) Interessi di mora e spese per il recupero del credito

In caso escussione della garanzia prestata, con conseguente trasformazione del credito di firma in credito per cassa, l'impresa dovrà riconoscere al Confidi relativamente al credito per cassa:

- 1) interessi di mora determinati con riferimento all'ammontare del finanziamento rimborsato al soggetto finanziatore dal Confidi, nonché ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data del recupero (pagamento da parte dell'impresa Socia cliente e/o di eventuali altri garanti al Confidi) ed in base ad un tasso di interesse fatto pari al tasso legale tempo per tempo vigente così come riportato nella seguente formula di calcolo:

$$\text{Interessi di mora} = \frac{\text{Capitale} \times \text{giorni} \times \text{tasso legale}}{36.500}$$

- 2) Spese di recupero dei crediti per cassa, cioè le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.)

eventualmente sostenute direttamente dal Confidi per il recupero del credito per cassa, derivante dall'escussione, nei confronti del Socio cliente.

CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL RAPPORTO DI GARANZIA

Recesso: Il Socio cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, previa liberatoria di CONFIRETE – Soc. Coop. rilasciata dal Soggetto Finanziatore beneficiario della garanzia. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Confidi con lettera raccomandata o tramite PEC. In caso di recesso dal contratto di garanzia non è previsto alcun rimborso degli importi pagati a qualsiasi titolo per la prestazione della garanzia. Analogamente non è previsto alcun rimborso in caso di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: l'intervento in garanzia del Confidi si chiude previa liberatoria del Confidi rilasciata dal Soggetto Finanziatore o in base a documentazione equivalente, idonea ad attestare la regolare chiusura del rapporto garantito con il Soggetto Finanziatore. Inoltre, in caso di escussione della garanzia da parte del Soggetto Finanziatore, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi nei confronti del Socio cliente inadempiente.

In caso di Fidejussioni per rimborsi IVA, il rapporto di garanzia si estingue decorsi 36 mesi dalla data di esecuzione del rimborso IVA da parte dell'Amministrazione Finanziaria. In ogni caso, la garanzia cessa automaticamente decorsi 12 mesi dal suo rilascio da parte del Confidi, qualora in tale periodo non abbia avuto luogo l'esecuzione del rimborso.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia: il credito per cassa del Confidi nei confronti del Socio cliente inadempiente, che sorge in seguito all'escussione della garanzia del Confidi da parte del Soggetto Finanziatore garantito, si estingue nel momento in cui tale credito sia stato integralmente rimborsato al Confidi dal Socio cliente e/o da eventuali altri coobbligati, unitamente ai relativi interessi di mora e alle spese di recupero eventualmente sostenute dal Confidi.

RECLAMI

Reclami: i reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami del Confidi tramite lettera raccomandata A/R (CONFIRETE - Soc. Coop. Ufficio Reclami, Corso Re Umberto, 1 - 10121 Torino), a mezzo email (reclami@confirete.it) o posta elettronica certificata (confirete@pec.confirete.it). Il Confidi deve rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi al Confidi che mette a disposizione dei clienti, presso la propria sede, presso le filiali e sul sito internet www.confirete.it, la guida relativa all'accesso all'ABF.

Inoltre è possibile attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere al Confidi. Resta impregiudicata la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria sia nel caso di decisione dell'ABF ritenuta non soddisfacente che nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

LEGENDA

Accollo	Accordo tra il debitore e un soggetto terzo con il quale quest'ultimo si impegna a pagare il debito al creditore al
---------	---



	posto del debitore.
Credito di firma	La garanzia prestata dal Confidi, su richiesta dell'impresa socia al soggetto finanziatore. Con la garanzia il Confidi si impegna a far fronte ad eventuali inadempimenti nel rimborso del finanziamento concesso all'impresa socia da una banca/ intermediario/altro soggetto finanziatore.
Credito per cassa	Nel caso in cui l'impresa socia garantita sia inadempiente nel pagamento di quanto dovuto alla banca/intermediario/altro finanziatore per l'operazione garantita, il soggetto finanziatore può escutere la garanzia del Confidi. A seguito dell'escussione, per l'importo pagato al soggetto finanziatore, il Confidi subentra nel credito verso l'impresa socia. Tale pagamento trasforma il credito di firma in un credito per cassa del Confidi nei confronti dell'impresa socia debitrice.
Creditore	È il soggetto che mette a disposizione/eroga una linea di credito, quindi nell'ambito del rapporto di garanzia trattasi di norma di una banca, di un intermediario finanziario o di altro soggetto finanziatore convenzionato con il Confidi.
Debitore principale	È il soggetto che contrae un debito con un soggetto finanziatore quindi, nell'ambito del rapporto di garanzia, l'impresa cliente socia del Confidi.
Escussione garanzia	Pagamento della garanzia che viene richiesta dal soggetto finanziatore in caso di inadempimento del debitore principale. La garanzia viene pagata in ragione del debito residuo e della percentuale di garanzia rilasciata.
Offerta fuori sede	Quando l'offerta relativa alla garanzia (ossia la promozione, il collocamento e/o la conclusione del contratto) è svolta in un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
Offerta in sede	Quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze.
PMI	Il D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005 di recepimento della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 definisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce: piccola, l'impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 ml di euro; micro, l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 ml di euro. Tali parametri, sono da riferirsi all'impresa, unitamente alle eventuali imprese collegate (sommando totalmente i parametri) e associate all'impresa e alle proprie collegate (sommando i parametri in proporzione alla misura del controllo).

FIRMA

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di _____
della società/della ditta individuale _____
dichiara di aver preso visione e ricevuto copia del presente Foglio informativo.

Data: _____ Timbro / Firma: _____

